A.S.S.L. 7
CARBONIA - SANLURI
SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
S.PRE.S.A.L.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
LAVORI IN QUOTA

- ***Articolo 107 - Definizioni***

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per ***lavoro in quota***: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a **2 m** rispetto ad un **piano stabile**.

LAVORI IN QUOTA Questa categoria rappresenta le violazioni riconducibili al rischio di caduta dall'alto, compresi quelli delle opere provvisionali, scale, parapetti ecc.	**111**: obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	**112**: idoneità delle opere provvisionali per i lavori in quota	**113**: idoneità delle scale
	115: sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	**116**: obblighi del datore di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	**122**: ponteggi e opere provvisionali
	123:montaggio e smontaggio opere provvisionali	**126**: parapetti	**136**: montaggio e smontaggio ponteggi (redazione PiMUS)
	139: ponti su cavalletti	**146**: difesa delle aperture (nei solai, nelle piattaforme di lavoro e nei muri	**147:** scale in muratura

Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

1. ***Nei lavori in quota*, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente *ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'ALLEGATO XVIII*.**

RISCHI GENERALI

Durante i lavori in quota o il montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi si evidenziano i seguenti rischi generali:

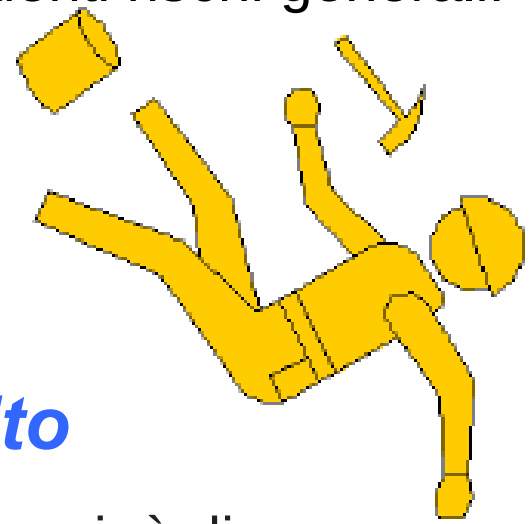

Rischio di Caduta dall'alto

Rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni di carattere permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell'evento, l'esposizione al rischio di caduta dall'alto deve essere protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione **in ogni istante** dell'attività lavorativa. Il tempo di esposizione a tale rischio senza protezioni deve essere **uguale a zero**.

Articolo 134 - Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio **(Pi.M.U.S.),** in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'*ALLEGATO XXII* del presente *Titolo*.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio **(Pi.M.U.S.)**, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati……

6. Il datore di lavoro **assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto**, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., **ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste**……..

Articolo 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

www.puntosicuro.it

Articolo 115 - *Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto*

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111,
comma 1, lettera a) : «priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale» è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico
composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

Dispositivo di arresto caduta*

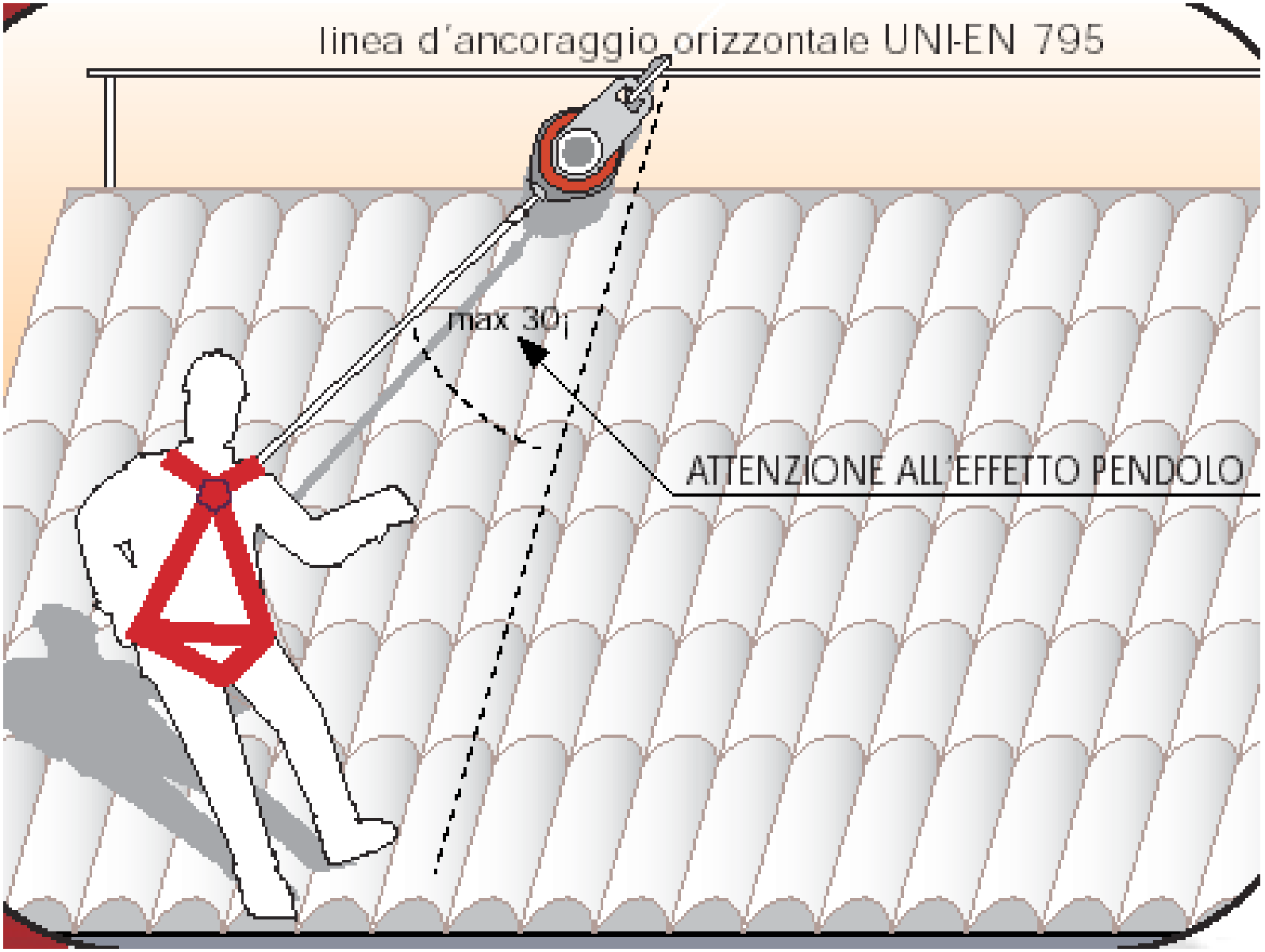
linea d'ancoraggio orizzontale UNI-EN 795
max 30°
ATTENZIONE ALL'EFFETTO PENDOLO

Rischio da Sospensione inerte

Rischio per il lavoratore di restare sospeso in condizioni di incoscienza, in seguito all'arresto del moto di caduta, per effetto di sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura sul corpo e del possibile urto contro ostacoli, dovuto all'oscillazione del corpo in fase di caduta: "**effetto pendolo**".

A seguito di perdita di conoscenza, la sospensione inerte può infatti indurre la cosiddetta "**patologia causata dall'imbracatura**", che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche.

Articolo 126 - Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad **un'altezza maggiore di 2 metri**, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’*ALLEGATO XIX*.

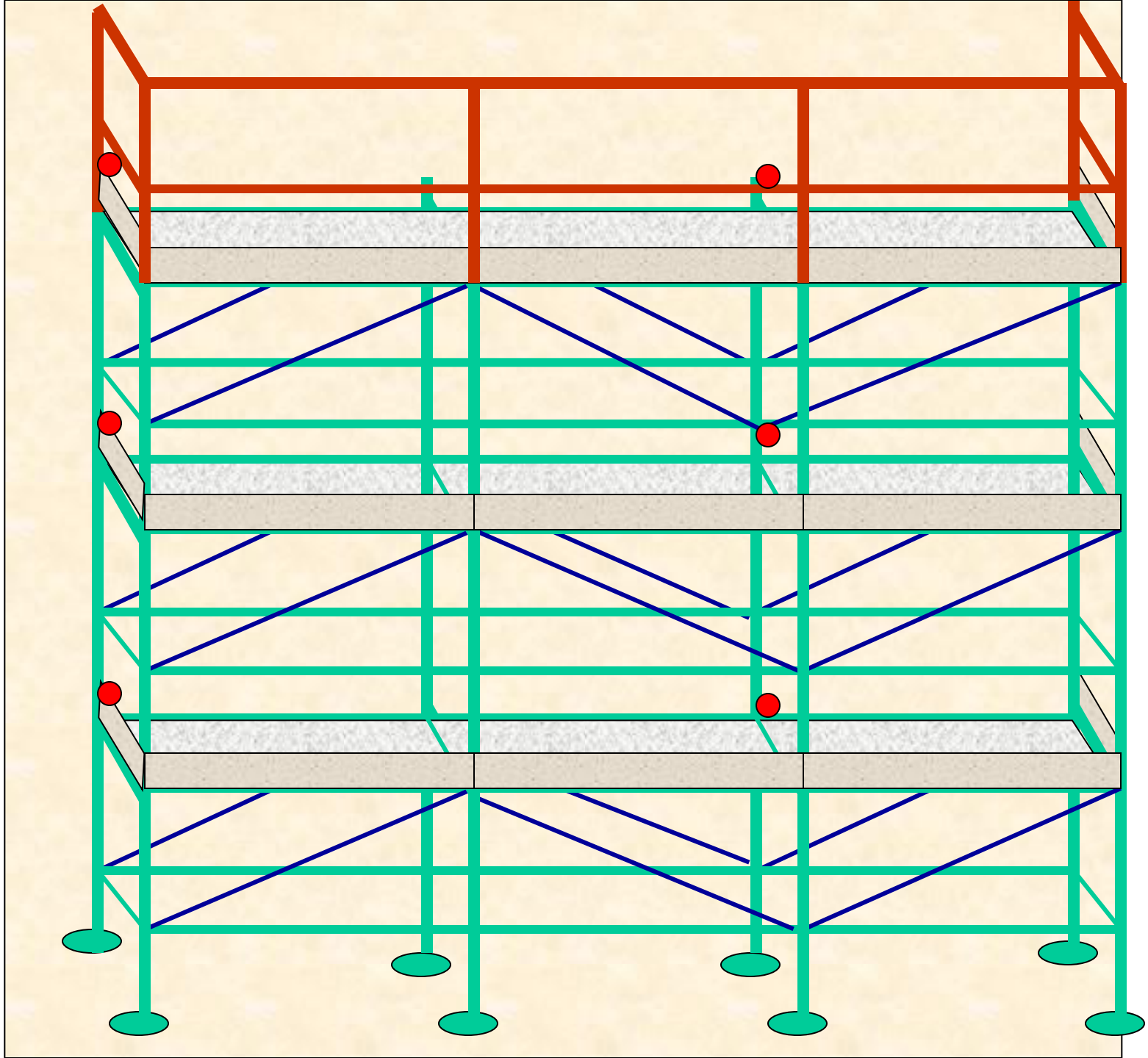

È VIETATO

L'USO PROMISCUO DI ELEMENTI DI PONTEGGIO:

1. A TELAI PREFABBRICATI APPARTENENTI AD AURORIZZAZIONI DIVERSE
2. A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI APPARTENENTI AD AURORIZZAZIONI DIVERSE
3. A TUBI E GIUNTI APPARTENENTI AD AURORIZZAZIONI DIVERSE

ELEMENTI DEL PONTEGGIO DELLA STESSA AUTORIZZAZIONE

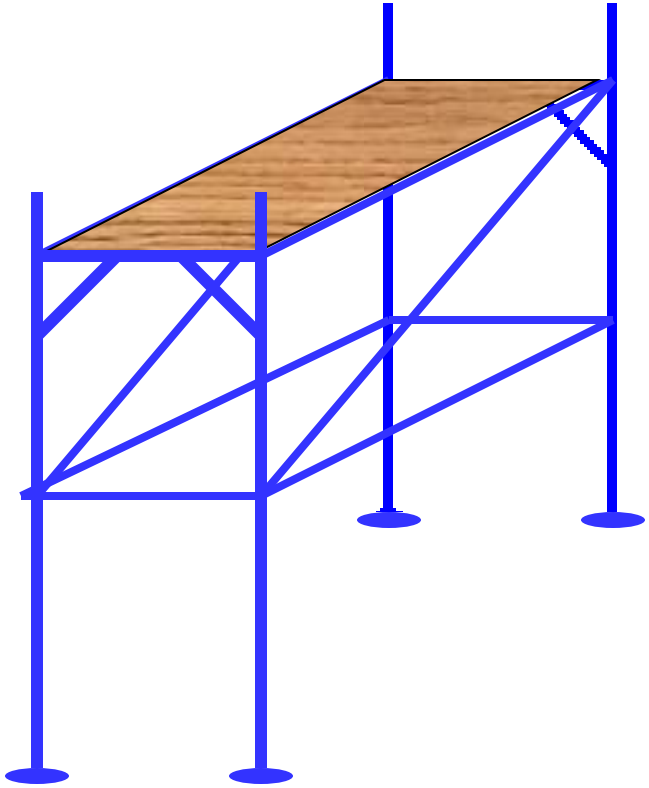

SI

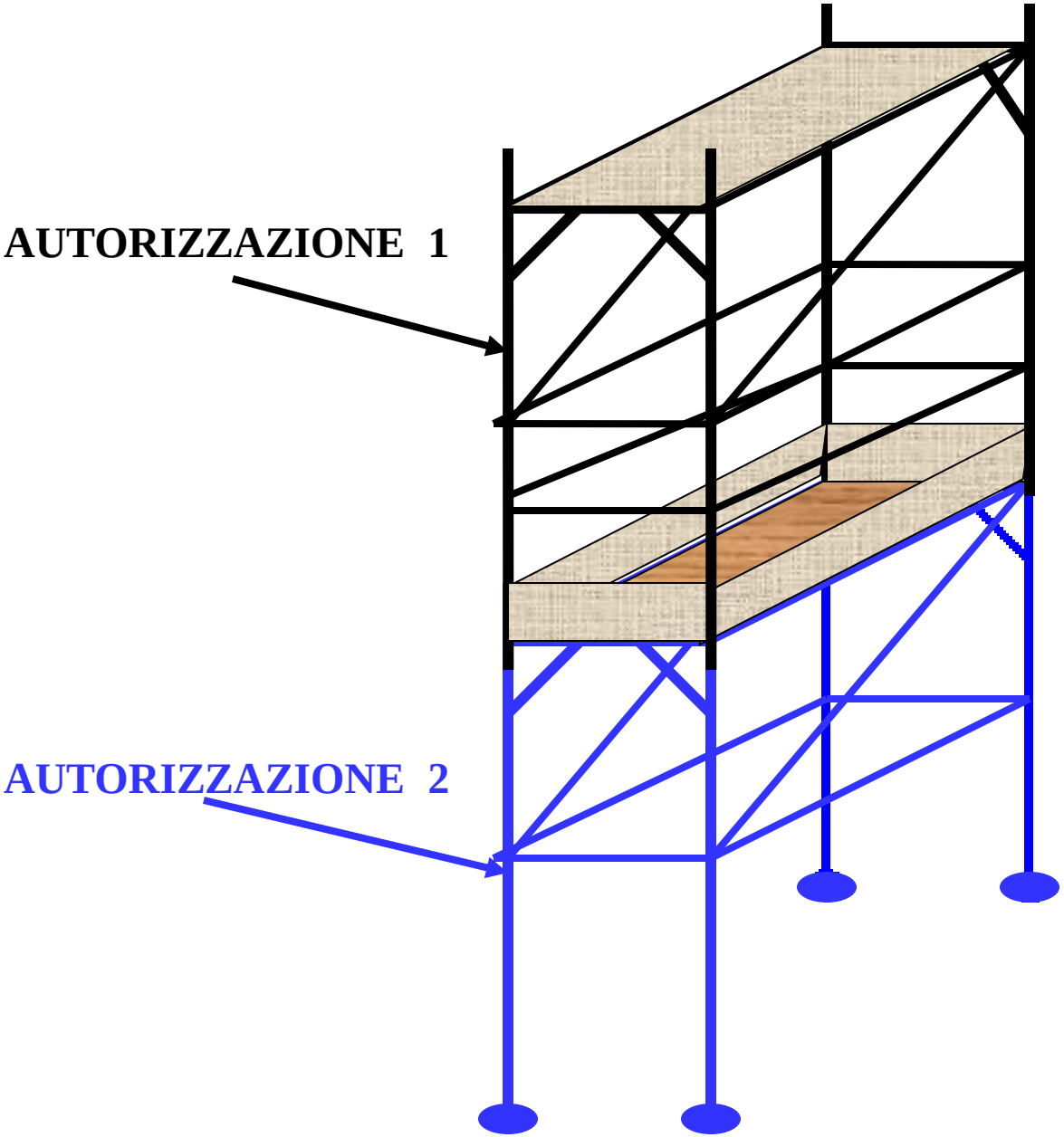

UTILIZZO CONSENTITO

CON PROGETTO FIRMATO DA INGEGNERE O ARCHITETTO

Articolo 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, …..
2. Le scale a pioli …….
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioniappropriate al loro uso. ….Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare

la stabilità della scala…..

Corretta

Progettazione della sicurezza

DOCUMENTI:

- PSC
- FASCICOLO DELL’OPERA
- POS
- PiMUS
- PROGETTO DEL PONTEGGIO (quando necessario)
- AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PONTEGGIO
- NOTIFICA PRELIMINARE
- ECC.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
- dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni e ad una circolazione priva di rischi;
- un sistema di accesso idoneo e sicuro ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego consentendo l'evacuazione in caso di pericolo imminente;
- il passaggio a sistemi di piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non dovrà comportare rischi di caduta.

Si provvede, inoltre, a:

- **individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;**

- **detti dispositivi presenteranno una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni ai lavoratori;**

- **I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini;**

IN CARENZA DI CORRETTA PROGRAMMAZIONE E VERIFICA, SI LASCIA SPAZIO ALL'INIZIATIVA DEI SINGOLI ……

SI LASCIA SPAZIO ALLE INVENZIONI……

SI LASCIA SPAZIO AGLI ARRANGIAMENTI …….

SI LASCIA SPAZIO ALLE PRODEZZE…….

SI LASCIA SPAZIO ALLE ESIBIZIONI CIRCENSI …….